REGOLAMENTO (CEE) N. 2876/90 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1990

che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3365/89 [2], in particolare gli articoli 10 e 14,

previa consultazione del comitato consultivo instituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2985/89, della Commissione [3], la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria a posteriori le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco;

considerando che tale regolamento cessa di aver vigore il 4 ottobre 1990;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2985/89 è prorogato fino al 4 ottobre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1990.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 5.